

TRIBUNALE MILANO

20 OTTOBRE 1988

PRESIDENTE: MICELISOPO

RELATORE: BICHI

PARTI: BASSI MARCHINI & C. S.P.A.

(Avv. Lanza)

DIMECO ELABORATORI

ELETTRONICI S.R.L.

Contratto di manutenzione software • Inadempimento • Fattispecie.

Deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di manutenzione di software gestionale, quando il debitore della prestazione l'abbia eseguita soltanto in parte, ponendo in essere interventi inadeguati al fine e in ogni caso inutilizzabili dal creditore per la mancata consegna della documentazione relativa alle modifiche operate ai programmi.

Contratto di manutenzione software • Inadempimento • Danno • Spese sopportate dal creditore per addestrare i propri programmisti • Insussistenza.

Non costituisce voce di danno riconducibile all'inadempimento di un contratto di manutenzione di software l'erogazione del creditore per addestrare i propri ausiliari all'utilizzazione delle divise modifiche dei programmi e il distacco degli stessi ausiliari per seguire le nuove procedure, atteso che le accresciute cognizioni tecniche dei propri dipendenti rappresentano pur sempre un'utilità economica per l'imprenditore e, comunque, egli destinava alcuni suoi ausiliari alla gestione dell'elaboratore già prima e indipendentemente dall'inadempimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 1986 presso la sede della società convenuta, la Bassi Marchini e C. S.p.A. conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la s.r.l. Dimeco Elaboratori Elettronici chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto in data 12/20 dicembre 1983 intercorso tra le parti e concernente il rifacimento *software* gestionale su S/34, per fatto e colpa della convenuta, con restituzione degli acconti versati da essa attrice ed il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento del convenuto.

La società convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Assunta la prova per testi richieste dall'attrice, disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della s.r.l. Dimeco, che, per altro, non si presentava, precisate le conclusioni così come riportate all'epigrafe, la causa giunge in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Dalla produzione del proposto contratto, nonché dell'accettazione sottoscritta dall'Amministrazione unico della società convenuta (v. doc. 1), emerge che la Dimeco s.r.l. si era impegnata ad effettuare, entro il 30 aprile 1984, un rifacimento integrale del *Software* gestionale su S/34 utilizzato dalla « Bassi e Marchini », al fine di una sua completa personalizzazione in relazione ad esigenze di adeguamento e aggiornamento delle procedure; il compenso pattuito era, complessivamente, di L. 25.000.000, con pagamento rateale.

Lamenta l'attrice che la Dimeco si è resa inadempiente al contratto in quanto, nonostante che la Bassi avesse puntualmente versato 4 rate per complessive L. 20.000.000, di contro la convenuta, dopo un'iniziale intervento parziale afferente solo i programmi di immissione e ad alcune modifiche all'anagrafico fornitori e clienti (interventi, per altro, inefficaci e errati, comunque, non utilizzabili dalla « Bassi », stante la mancata consegna della documentazione relativa ai cambiamenti effettuati) non provvedeva a completare le proprie prestazioni, benché — in seguito ai solleciti dell'attrice — si fosse ulteriormente impegnata con lettera 29 maggio 1985 « a coprire la fase mancante di contratto in

esecuzione » e ad eliminare le manchevolezze rivelatesi ».

Le prove offerte dall'attrice sono di riscontro alla tesi prospettata.

Infatti, i testi escussi (Giulia Cattaneo, Dario Branzia) hanno concordemente confermato le risultanze sovra indicate, anche per quanto concerne le mancate prestazioni della Dimeco tendenti a completare il lavoro parzialmente svolto e ad eliminare gli inconvenienti ed i difetti riscontrati nei programmi modificati così come la stessa si era impegnata in seguito alle rimostranze dell'attrice. È stato confermato, altresì, che non sono state consegnate le documentazioni e i moduli operativi necessari (v. teste Cattaneo).

A tali dichiarazioni sono di significativo riscontro: a) la mancata comparizione del legale rappresentante della Dimeco, pur regolarmente intimato, all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale (v. verb. ud. 28 aprile 1987); b) la lettera 29 maggio 1985 (quindi di data ben successiva al termine inizialmente pattuito nel contratto 20 dicembre 1983 che faceva riferimento, quale termine di adempimento finale al 30 aprile 1984) nella quale il sig. Di Sotto Celestino, incaricato della Dimeco s.r.l., riconosceva che la società convenuta doveva completare la fase mancante del contratto, eliminare errori sui programmi già preparati, consegnare la documentazione relativa alla procedura.

È indubbio che le circostanze ora riferite individuino un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto, atteso che l'intervento della Dimeco è stato effettuato solo in parte e anche le prestazioni effettuate si sono rivelate prive di sostanziale utilità, stante gli errori di funzionalità dei programmi, la mancata consegna di manuali operativi e di documentazione esplicativa. Da qui la fondatezza della richiesta restituzione degli acconti versati pari a complessivi 20 milioni.

Su tale somma, a decorrere dalla data dei singoli versamenti, decorrono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali; infatti, l'obbligo di restituzione di una somma conseguente alla risoluzione del contratto, quando grava sulla parte che, con la propria inadempienza, ha causato lo scioglimento del contratto, ha natura di debito di valore (v. Cass. n. 4510/85).

L'attrice chiede, in via equitativa, la liquidazione del danno subito, indicando come essa, al fine di comprendere e appropriarsi conoscitivamente delle modifiche apportate dalla Dimeco ai programmi già installati, per altro vanamente, ha dovuto iscrivere la dipendente Cattaneo ad un corso di aggiornamento per programmatori e poi distaccarla, assieme a tale Cappellini, a seguire tali programmi « aggiornati ».

Ritiene il Collegio che questa prospettazione, non sia idonea ad individuare una voce di danno inequivocabilmente riconnettibile all'obbligo risarcitorio per inadempimento contrattuale. Giova rilevare, infatti, che, comunque, anche prima dell'intervento di Dimeco s.r.l. la « Bassi e Marchini » doveva impiegare necessariamente dei propri addetti per l'utilizzo del programmatore già da tempo installato; inoltre, la partecipazione di propri dipendenti a corsi esterni di programmatore, rappresenta un'utilità, un vantaggio permanente per l'azienda, considerato che il dipendente acquisisce conoscenze sempre utilizzabili in futuro, a prescindere dalle contingenti necessità collegate all'intervento di Dimeco.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere rifuse dalla convenuta, così come liquidate in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione della sentenza.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia della convenuta, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione:

a) dichiara risolto per colpa della Dimeco Elaboratori Elettronici s.r.l. il contratto in data 20 dicembre 1983 intercorso fra la stessa e la Bassi Marchini & C. S.p.A.;

b) condanna la convenuta Dimeco s.r.l. alla restituzione all'attrice Bassi Marchini della somma complessiva di L. 20.000.000, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali, dalla data dei singoli versamenti sino al momento della restituzione;

c) condanna la convenuta alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice che si liquidano in L. 125.135 per spese, L. 803.000 per diritti e L. 1.600.000 per onorari.

RICHIAMI DI DOTTRINA

Le tre sentenze del Tribunale di Milano che qui si pubblicano, non risultano prive di un certo interesse nell'ambito della ancora scarsa elaborazione giurisprudenziale in materia dei c.d. contratti di informatica (con tutte le riserve, ormai definitivamente acquisite dalla dottrina, che l'uso di siffatta espressione genera: cfr., per tutti, V. ZENO-ZENCOVICH, *Sul rilievo pratico e sistematico della c.d. categoria dei contratti di informatica*, in *I contratti di informatica*, a cura di G. ALPA e V. ZENO-ZENCOVICH, Milano, 1987, 31 ss.), prospettando problemi, e proponendo le relative soluzioni, suscettibili di presentarsi, con una certa frequenza, nell'esperienza concreta.

Così, nella causa Bocci c. Honeywell Information System Italia, il Collegio milanese ha escluso la legittimità dei tentativi della convenuta di procedere ad « adeguamenti » unilaterali del canone dovuto dal cliente a fronte di prestazioni di manutenzione di un elaboratore elettronico, opportunamente sottolineando l'impossibilità di valutare in termini di consenso tacito ad una clausola di adeguamento, l'accordo, precedentemente raggiunto tra impresa fornitrice del servizio e cliente in ordine ad una maggiorazione *una tantum* del canone. La decisione del Tribunale appare ovviamente irreprensibile ed anzi significativa del ruolo che può giocare, nei contratti le cui clausole siano predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, un'interpretazione attenta alla lettera della convenzione; mentre appare singolare come, nel caso di specie, l'impresa predisponente non avesse inserito nel contratto una clausola di adeguamento che, come risulta da una scorsa ai formulari più accreditati ed attesta anche la dottrina (cfr. M. COSTANZA, *I contratti di assistenza e manutenzione dell'hardware*, in *I contratti di informatica*, cit., 200), è abbastanza consueta in materia, pur nella varietà delle formulazioni che siffatte clausole di volta in volta ricevono.

Nel giudizio Sampla Belting c., EDP Group l'aspetto forse più interessante della pronuncia dei Giudici milanesi concerne la possibilità, da essi afferma-

ta, di ravvisare una risoluzione tacita consensuale del contratto intercorso tra le parti, a seguito del perdurante ritardo nell'adempimento del debitore e della sostanziale inerzia del creditore nel richiedere l'esecuzione della prestazione (sulla problematica relativa alla risoluzione convenzionale del contratto, cfr., da ultimo, in dottrina, F. CARRESI, *Il contratto*, in *Trattato Cicu, Messineo, Mengoni*, Milano, 1987, 871 ss.), secondo una prospettiva indubbiamente suggestiva e che avrebbe potuto essere ulteriormente argomentata da una valorizzazione del canone di correttezza che, ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., presiede all'attuazione del rapporto obbligatorio.

Quanto, poi, alla causa Bassi Marchini c. Dimeco, si tratta di un caso « classico » di inadempimento ad un contratto avente ad oggetto la personalizzazione e l'adeguamento di *software* gestionale e, quindi, la manutenzione di esso, nel significato ampio ed articolato che il termine riceve in materia (cfr., sul punto, C. ROSSELLO, *I contratti di assistenza tecnica e di manutenzione del software*, in *I contratti di informatica*, cit., 187 ss.). Qui, la convenuta aveva eseguito solo in minima parte la prestazione dovuta ed aveva altresì ommesso la consegna della documentazione relativa alle modificazioni apportate ai programmi, rendendole così inutilizzabili dall'attrice, che ha potuto ottenere dai giudici la risoluzione del contratto. È interessante rilevare che, peraltro, il Collegio milanese non ha ritenuto di liquidare il danno così come richiesto dall'attrice, che lo aveva ricondotto alle erogazioni da lei operate per consentire l'addestramento di una propria dipendente alle procedure che l'inadempiente doveva installare, oltre che alle perdite derivanti dall'aver dovuto distaccare due ausiliari al fine di seguire le nuove procedure aggiornate. Anche questa pronuncia conferma, dunque, le difficoltà che, nella materia dei contratti aventi ad oggetto prestazioni di beni o servizi informatici, il creditore rimasto insoddisfatto può incontrare in sede di prova del danno patito.

C.S.